



Regolamento della Scuola di Alta Formazione

in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione della Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori

Art. 2 - Istituzione, finalità e sede della Scuola.

1. L'AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – organizza la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, riservata ad avvocati iscritti all'Albo, volta ad assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

La scuola è denominata “Scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori – Milena Pini”.

2. La Scuola e il suo programma sono strutturati nel rispetto della normativa sulla specializzazione (riforma dell'ordinamento della professione forense approvata dal Senato della Repubblica in data 3.11.2010, legge 31.12.2012 n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, regolamento delle specializzazioni da emanarsi ai sensi della predetta legge).

4. Il corso è riservato agli avvocati iscritti all'Albo professionale ed ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, sostanziale e processuale.

5. Il corso è unico per l'intero territorio nazionale e viene svolto presso la sede centrale di Milano in videoconferenza con le sedi distaccate di Roma, Firenze, Bologna, Torino, Padova. E' prevista l'apertura di sedi distaccate nelle città di Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Brindisi, purchè venga raggiunto un numero minimo per sede. Tutte le sedi sono collegate tra loro in videoconferenza. Alcune lezioni potranno essere tenute da docenti in aula anche nelle sedi distaccate. In ciascuna sede, è presente ad ogni lezione almeno un associato Aiaf in funzione di tutor, indicato dalla Direzione della Scuola.

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione

1. Possono accedere alla Scuola di Alta Formazione gli avvocati iscritti ad un Albo forense da almeno 4 anni o anche da soli 3 anni purchè, in quest'ultimo caso, siano in grado di attestare che esercitano da almeno 2 anni attività professionale continuativa in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, ad esempio nell'ambito di studio legale specializzato nella materia di riferimento.

2. Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80 per ciascuna delle sedi di Milano e di Roma e in 30 per ciascuna delle altre sedi.

3. Nel caso in cui le domande siano in numero superiore alla disponibilità, verranno adottati i seguenti criteri di selezione: iscrizione all'AIAF, età più giovane del richiedente e l'aver frequentato eventi di formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori, data della domanda iscrizione, secondo le modalità dettagliate nel presente Regolamento.

A ciascun avvocato che richiede l'iscrizione vengono assegnati 100 punti per ciascun criterio.

Per quanto concerne il criterio di iscrizione all'AIAF vengono riconosciuti 100 punti.

Per quanto concerne il criterio dell'età si mantengono 100 punti solo se l'avvocato non ha ancora compiuto i trenta anni; dai 30 ai 35 anni compiuti si attribuiscono 80 punti, dai 36 ai 40 anni compiuti si attribuiscono 60 punti, dai 41 anni compiuti si attribuiscono 40 punti.

Per quanto concerne il criterio relativo la frequenza degli eventi di formazione continua, si manterranno i 100 punti se si dimostrerà di aver frequentato almeno 2 eventi formativi in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori per ogni anno di iscrizione all'albo; se si dimostrerà di aver frequentato almeno 1 evento formativo in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori per ogni anno di iscrizione all'albo si avranno 70 punti; se la formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori non sarà presente in ogni anno di iscrizione all'albo ma solo in alcuni si avranno 40 punti.

Verranno iscritti coloro che otterranno il punteggio più elevato; a parità di punteggio prevale la data della domanda di iscrizione, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

Art. 4 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico della Scuola è composto da 6 membri, avvocati e docenti universitari, di cui uno assume le funzioni di coordinatore. I membri che all'interno del Comitato Scientifico rappresenteranno l'Aiaf, saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

2. Il Comitato Scientifico individua il programma dettagliato del Corso di formazione specialistica con l'indicazione, da proporre al comitato di gestione, delle materie, delle ore destinate a ciascuna di esse, degli argomenti da trattare e dei docenti.

3. Il comitato scientifico delibera a maggioranza dei componenti e, in caso di parità, prevale il voto del coordinatore

Art. 5 Direzione e gestione dei corsi.

1. La Scuola di alta formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori è gestita da un Comitato di gestione composto da 5 membri, avvocati e docenti universitari, dei quali uno con funzioni di Direttore. I membri che, all'interno del Comitato di Gestione, rappresenteranno l'Aiaf, saranno nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale il quale indicherà chi, tra di essi, svolgerà le funzioni di Direttore.

2. Il Comitato di gestione ha la responsabilità dell'organizzazione dell'attività della Scuola, cura lo svolgimento dell'attività e il coordinamento dei docenti; approva il programma, nomina i docenti tenuto conto delle proposte del comitato scientifico, cura l'organizzazione esecutiva dei corsi e assume tutte le determinazioni necessarie per il loro corretto svolgimento; determina la quota di iscrizione al corso in modo da garantire esclusivamente la copertura delle spese di gestione, funzionamento e docenza.

4. Il Comitato di gestione delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 6 – Organizzazione della Scuola.

1. La Scuola ha durata biennale per un numero complessivo di 250 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali.

L'iscrizione alla Scuola avviene con cadenza biennale. Le lezioni hanno inizio entro il 28 febbraio e terminano nel mese di dicembre dell'anno successivo, salve le prove di esame finale.

2. Il Metodo didattico si articola ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico, approvato dal Comitato di gestione ed infine dal Consiglio Nazionale Forense.

3. Le lezioni si svolgeranno in linea di principio un giorno ogni due settimane, indicativamente il martedì. Per particolari esigenze didattiche le lezioni potranno essere tenute anche per due giorni continuativi (venerdì e sabato) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito dell'Aiaf entro il 31 gennaio 2015.

Art. 7 - Contenuti e metodi della didattica.

1. Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti e garantito comunque il necessario coordinamento tra i contenuti delle diverse docenze, l'attività di formazione del corso consisterà nell'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche del Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari, e strettamente connessi all'attività pratica.

2. In aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici svolti con metodo "frontale" saranno effettuate esercitazioni che prevedono discussioni con i partecipanti per la individuazione delle problematiche e la elaborazione di ipotesi di soluzione ed esercitazioni scritte (pareri e atti giudiziari).

3. Il metodo didattico delle lezioni si articola come segue:

a) per ogni argomento il docente dovrà affrontare l'aspetto sostanziale nelle sue linee dottrinali e giurisprudenziali dando conto, laddove sussistano, delle diverse tendenze interpretative, e considerati i riferimenti al diritto comunitario, tenendo comunque conto che gli iscritti al corso sono già avvocati e quindi si daranno per scontate le nozioni di base;

b) si passerà poi all'esame di uno o più casi giurisprudenziali di merito e di legittimità che abbiano affrontato l'argomento oggetto della lezione e costituiscano esempi di particolare interesse a fini didattici;

c) all'inizio o prima delle lezioni verrà fornita ai partecipanti una bibliografia essenziale sul tema oggetto della lezione comprensiva dei riferimenti giurisprudenziali maggiormente significativi;

d) I docenti potranno avvalersi anche di slides che saranno a disposizione dei partecipanti;

e) in riferimento a particolari materie e argomenti verranno svolte anche esercitazioni pratiche consistenti nella stesura di atti, pareri, nella simulazioni di procedimenti e comunque vi saranno momenti dedicati al dibattito e al confronto sulle questioni trattate durante le lezioni "frontali".

Tutto il materiale sarà inserito nel sito web dell'AIAF con accesso riservato ai soli avvocati iscritti alla Scuola.

4. L'attività di formazione è garantita, oltre che dai docenti, anche dalla presenza in aula di avvocati esperti in materia, che svolgono funzione di tutor.

5. Per le caratteristiche più specifiche del Corso, per le materie di insegnamento e per le esercitazioni pratiche si rinvia allo specifico Programma allegato al presente Regolamento. Il piano di studio, su proposta del Comitato Scientifico e determinazione del Comitato di gestione, potrà subire variazioni e riservare alcune ore di lezione, ulteriori rispetto a quelle previste dal programma, ad altre tematiche di attualità.

Art. 8 – Docenti

1. Il corpo docente del Corso è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: psicologi, neuropsichiatri, mediatori

familiari, assistenti sociali, commercialisti, appartenenti alla GDF e alla PG, notai o appartenenti ad altre categorie professionali.

2. Il corpo docente è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Comitato Scientifico.

Art. 9 – Frequenza

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria.

Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

Nessun tipo di assenza è giustificata. E' possibile che per vari motivi (ad es. di natura medica o legati alla modifica di sede di lavoro del partecipante) il discente sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle lezioni nella sede originaria. In tal caso le opzioni potranno essere le seguenti:

- Trasferimento dell'allievo ad altra sede più vicina che possa permettere la partecipazione;
- Per le colleghe in stato di gravidanza/puerperio, verrà presa in considerazione la possibilità di collegamento via computer, nelle ipotesi in cui sia certificata dal medico curante l'impossibilità o la pericolosità degli spostamenti e i relativi periodi e, sempre su richiesta dell'interessata, per tutto o parte dell'ultimo mese pre parto e dei primi due post parto.

Nelle due ipotesi sopra indicate, la richiesta deve essere autorizzata dalla Direzione e le spese di trasferimento ad altra sede o di collegamento telematico sono totalmente a carico dell'allieva/o. La Direzione, potrà effettuare controlli sull'effettiva partecipazione dell'allieva/o alla lezione e, in caso di mancata partecipazione, l'allieva/o verrà considerata/o assente ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza

Le presenze saranno verificate e documentate, sia nella sede centrale che in quelle distaccate, mediante badge o foglio di presenze, da sottoscrivere dai partecipanti all'ingresso e all'uscita, sia il mattino che il pomeriggio.

Al termine dei due anni il Direttore del Comitato di gestione della Scuola rilascerà un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato specificando le ore di effettiva partecipazione.

Art. 10 - Commissione d'esame ed esami, intermedio e finale

1. Al termine del primo anno di Corso è prevista una prova orale o scritta, il cui mancato superamento preclude l'ammissione al secondo anno di corso.

2. Al termine del secondo anno di Corso è prevista una prova orale o scritta, quest'ultima consistente nella redazione di un atto difensivo o parere, volte ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

3. Le prove di cui al presente articolo sono valutate da una commissione composta da 10 membri effettivi e 10 supplenti, nominata dal Comitato di gestione, sentito il Comitato scientifico, e costituita per almeno due terzi da componenti che sarebbero rientranti nelle categorie previste per il corpo docente ma che non ne hanno fatto parte. Il Comitato di gestione nomina un Presidente all'interno della commissione. La commissione d'esame lavorerà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna composta da 5 membri, una presso la sede centrale di Milano ed una presso quella di Roma, presso le quali confluiranno i discenti delle altre sedi distaccate per sottoporsi alle prove.

La commissione è presieduta dal Direttore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano della Commissione.

4. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

5. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi.

6. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 30/50 in ogni prova, scritta e orale.

7. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'Aiaf.

Art. 11 - Quota e bando di iscrizione

1. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio del corso biennale viene pubblicato sul sito dell'AIAF, ovvero mediante altri idonei mezzi, il Bando per l'iscrizione alla Scuola di Alta Formazione, contenente l'indicazione del termine di presentazione della relativa domanda d'iscrizione e della quota di iscrizione, nonché l'enunciazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di selezione.

Il mancato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dalla Scuola. Il ritiro dalla Scuola comporta comunque l'obbligo di pagamento dell'intera quota.

2. La conferma dell'ammissione alla Scuola sarà comunicata dalla segreteria organizzativa esclusivamente a mezzo posta elettronica entro il 10 febbraio di ogni biennio.

Art.12 – Norma transitoria

E' in fase di approvazione, da parte del Ministro della Giustizia, il Regolamento che disciplinerà le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di "avvocato specialista" ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 29, comma 1, lett e) della legge 31 dicembre 2013, n. 247 (di seguito il "**Regolamento**"). AIAF ha già sottoscritto, a tal fine, specifiche convenzioni:

- Con il CNF in data 19-7-2013, il quale ha riconosciuto, alla Scuola, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247.
- Con l'Università La sapienza di Roma in data 29-10-2013 e con l'Università degli Studi di Milano Bicocca in data 6-11-2013, al fine di promuovere la realizzazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247.

Non appena verrà approvato il Regolamento, AIAF farà di tutto affinché la Scuola, in coerenza con le convenzioni sottoscritte, si adatti al nuovo modello organizzativo predisposto con le suddette convenzioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

In tal caso, tutte le norme del presente Regolamento e del collegato Bando, ed in particolare quelle di relative alle "Modalità di valutazione" ed all'"Esame finale", verranno sostituite da altre norme che siano in linea con le modalità di valutazione che verranno adottate dal Regolamento Ministeriale.

Delle nuove norme verrà data immediata visibilità sul sito www.aiaf-avvocati.it

Art. 12 - Approvazione e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web dell'AIAF.
2. Il presente regolamento potrà essere modificato, per renderlo conforme a normative sopravvenute, con delibera della Giunta Esecutiva dell'Aiaf.

Milano,



Bando di iscrizione alla Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori "Milena Pini" – BIENNIO 2015/2016

1 - Finalità del Corso

1. L'AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori – organizza la Scuola di Alta Formazione in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, riservata ad avvocati iscritti all'Albo, volta ad assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.
La scuola è denominata "Scuola di alta formazione in diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori – Milena Pini".
2. La Scuola e il suo programma sono strutturati nel rispetto della normativa sulla specializzazione (riforma dell'ordinamento della professione forense approvata dal Senato della Repubblica in data 3.11.2010, legge 31.12.2012 n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, regolamento delle specializzazioni da emanarsi ai sensi della predetta legge)
3. Il corso è riservato agli avvocati iscritti all'Albo professionale ed ha la finalità di assicurare una formazione ed un livello di alta qualificazione professionale in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, sostanziale e processuale.

2. Durata e sedi

Il corso ha durata biennale per un numero complessivo di 250 ore, di cui non meno di 150 ore di lezione "frontale" e le altre ore dedicate ad esercitazioni, dibattiti, role play, approfondimenti seminariali.

Le iscrizioni alla Scuola avvengono con cadenza biennale. Le lezioni hanno inizio entro il 28 febbraio e terminano nel mese di dicembre dell'anno successivo, salve le prove di esame finale.

Il Corso si articola in moduli ed è organizzato secondo il programma di studio proposto dal Comitato Scientifico ed approvato dal Comitato di gestione ed infine dal Consiglio Nazionale Forense.

Le lezioni si svolgeranno in linea di principio un giorno ogni due settimane, indicativamente il martedì. Per particolari esigenze didattiche le lezioni potranno essere tenute anche per due giorni continuativi (venerdì e sabato) secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito dell'Aiaf entro il 15 gennaio 2015.

La Scuola è unica per l'intero territorio nazionale ed il corso viene svolto presso la sede centrale di Milano in videoconferenza con le sedi distaccate di Roma, Firenze, Bologna, Torino, Padova. E' prevista l'apertura di sedi distaccate nelle città di Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Brindisi, purchè venga raggiunto un numero minimo per sede. Tutte le sedi sono collegate tra loro in videoconferenza.

Alcune lezioni potranno essere tenute da docenti in aula anche nelle sedi distaccate. In ciascuna sede, è presente ad ogni lezione almeno un associato Aiaf in funzione di tutor, indicato dalla Direzione della Scuola.

3. Destinatari e criteri selettivi

Possono accedere alla Scuola gli avvocati iscritti ad un Albo forense da almeno 4 anni o anche da soli 3 anni purché, in quest'ultimo caso, siano in grado di attestare che esercitano da almeno 2 anni attività professionale continuativa in Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori, ad esempio nell'ambito di studio legale specializzato nella materia di riferimento.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito in 80 per ciascuna delle sedi di Milano e di Roma e in 30 per ciascuna delle altre sedi.

Nel caso in cui le domande siano in numero superiore verranno adottati i seguenti criteri di selezione: iscrizione all'AIAF, età più giovane del richiedente e l'aver frequentato eventi di formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori, data della domanda d'iscrizione, secondo le modalità dettagliate nel Regolamento della Scuola di Alta Formazione e riprodotte nel presente Bando.

A ciascun avvocato che richiede l'iscrizione vengono assegnati 100 punti per ciascun criterio.

Per quanto concerne il criterio di iscrizione all'AIAF vengono riconosciuti 100 punti.

Per quanto concerne il criterio dell'età si mantengono 100 punti solo se l'avvocato non ha ancora compiuto i trenta anni; dai 30 ai 35 anni compiuti si attribuiscono 80 punti, dai 36 ai 40 anni compiuti si attribuiscono 60 punti, dai 41 anni compiuti si attribuiscono 40 punti.

Per quanto concerne il criterio relativo alla frequenza degli eventi di formazione continua, si manterranno i 100 punti se si dimostrerà di aver frequentato almeno 2 eventi formativi in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori per ogni anno di iscrizione all'albo; se si dimostrerà di aver frequentato almeno 1 evento formativo in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori per ogni anno di iscrizione all'albo si avranno 70 punti; se la formazione continua in Diritto delle relazioni familiari, della persona e dei minori non sarà presente in ogni anno di iscrizione all'albo ma solo in alcuni si avranno 40 punti.

Verranno iscritti coloro che otterranno il punteggio più elevato; a parità di punteggio prevarrà la data della domanda di iscrizione, in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

4. Contenuti e metodo della didattica

Ferma l'autonomia scientifico-didattica dei docenti e garantito comunque il necessario coordinamento tra i contenuti delle diverse docenze, l'attività di formazione consisterà nell'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche del Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori mediante un approfondimento, a carattere avanzato, di temi, anche interdisciplinari e strettamente connessi all'attività pratica.

In aggiunta agli insegnamenti teorico-pratici svolti con metodo "frontale" saranno effettuate esercitazioni che prevedono discussioni con i partecipanti per la individuazione delle problematiche e la elaborazione di ipotesi di soluzione, esercitazioni scritte (pareri e atti giudiziari) e simulazioni di procedimenti giudiziari.

Il metodo didattico delle lezioni si articola come segue:

a) per ogni argomento il docente dovrà affrontare l'aspetto sostanziale nelle sue linee dottrinali e giurisprudenziali dando conto, laddove sussistano, delle diverse tendenze interpretative, e considerati i riferimenti al diritto comunitario, tenendo comunque conto che gli iscritti al corso sono già avvocati e quindi si daranno per scontate le nozioni di base;

b) si passerà poi all'esame di uno o più casi giurisprudenziali di merito e di legittimità che abbiano affrontato l'argomento oggetto della lezione e costituiscano esempi di particolare interesse a fini didattici;

c) all'inizio o prima delle lezioni verrà fornita ai partecipanti una bibliografia essenziale sul tema oggetto della lezione comprensiva dei riferimenti giurisprudenziali maggiormente significativi;

d) i docenti potranno avvalersi anche di slides che saranno a disposizione dei partecipanti;

e) in riferimento a particolari materie e argomenti verranno svolte anche esercitazioni pratiche consistenti nella stesura di atti, di pareri, nella simulazioni di procedimenti e comunque vi saranno momenti dedicati al dibattito e al confronto sulle questioni trattate durante le lezioni "frontali".

Tutto il materiale sarà inserito nel sito web dell'AIAF con accesso riservato ai soli avvocati iscritti alla Scuola.

L'attività di formazione è garantita, oltre che dai docenti, anche dalla presenza in aula di avvocati esperti in materia, che svolgono funzione di tutor.

Per le caratteristiche delle lezioni, per le materie di insegnamento e per le esercitazioni pratiche si rinvia allo specifico Programma. Il piano di studio, su proposta del Comitato Scientifico e determinazione del Comitato di Gestione, potrà subire variazioni e riservare alcune ore di lezione, ulteriori rispetto a quelle previste, ad altre tematiche di attualità.

Il corpo docente della Scuola è costituito da avvocati di comprovata esperienza professionale, docenti universitari, magistrati e, per particolari esigenze, da esperti di comprovata esperienza nella specifica area di interesse quali, a titolo esemplificativo: psicologi, neuropsichiatri, mediatori familiari, assistenti sociali, commercialisti, appartenenti alla GDF e alla PG, notai o appartenenti ad altre categorie professionali.

5 – Frequenza

La Scuola prevede la frequenza obbligatoria.

Per accedere all'esame finale è necessaria la frequenza ad almeno l'80% del monte ore biennale complessivo.

Nessun tipo di assenza è giustificata. E' possibile che per vari motivi (ad es. di natura medica o legati alla modifica di sede di lavoro del partecipante) il discente sia temporaneamente impossibilitato a partecipare alle lezioni nella sede originaria. In tal caso le opzioni potranno essere le seguenti:

- Trasferimento dell'allievo ad altra sede più vicina che possa permettere la partecipazione;
- Per le colleghe in stato di gravidanza/puerperio, verrà presa in considerazione la possibilità di collegamento via computer, nelle ipotesi in cui sia certificata dal medico curante l'impossibilità o la pericolosità degli spostamenti e i relativi periodi e, sempre su richiesta dell'interessata, per tutto o parte dell'ultimo mese pre parto e dei primi due post parto.

Nelle due ipotesi sopra indicate, la richiesta deve essere autorizzata dalla Direzione e le spese di trasferimento ad altra sede o di collegamento telematico sono totalmente a carico dell'allieva/o. La Direzione, potrà effettuare controlli sull'effettiva partecipazione dell'allieva/o alla lezione e, in caso di mancata partecipazione, l'allieva/o verrà considerata/o assente ai fini del rispetto dell'obbligo di frequenza

Le presenze saranno verificate e documentate, sia nella sede centrale che in quelle distaccate, mediante badge o foglio di presenze, da sottoscrivere dai partecipanti all'ingresso e all'uscita, sia il mattino che il pomeriggio.

Al termine dei due anni il Direttore del Comitato di gestione della Scuola rilascerà un attestato di frequenza a coloro che avranno frequentato specificando le ore di effettiva partecipazione.

6 - Commissione d'esame ed esami, intermedio e finale

1. Al termine del primo anno della Scuola è prevista una prova orale o scritta, il cui mancato superamento preclude l'ammissione al secondo anno.

2. Al termine del secondo anno è prevista una prova orale o scritta, quest'ultima consistente nella redazione di un atto difensivo o parere, volte ad accertare l'adeguato livello di preparazione del candidato.

3. Le prove di cui al presente articolo sono valutate da una commissione composta da 10 membri effettivi e 10 supplenti, nominata dal Comitato di gestione, sentito il Comitato scientifico, e costituita per almeno due terzi da componenti che sarebbero rientranti nelle categorie previste per il corpo docente ma che non ne hanno fatto parte. Il Comitato di gestione nomina un Presidente all'interno della commissione. La commissione d'esame lavorerà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna composta da 5 membri, una presso la sede centrale di Milano ed una presso quella di Roma presso le quali confluiranno i discenti delle altre sedi distaccate per sottoporsi alle prove.

La commissione è presieduta dal Direttore e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano.

4. I componenti supplenti interverranno in caso di impedimento dei componenti effettivi.

5. Ciascuno dei componenti della Commissione esprimerà il proprio voto per ogni singola prova in decimi.

6. L'esito dell'esame sarà positivo laddove il candidato abbia conseguito una valutazione uguale o superiore a 30/50 in ogni prova, scritta e orale.

7. All'esito positivo dell'esame finale seguirà il rilascio dell'attestazione comprovante l'avvenuta proficua e continuativa frequenza della Scuola e l'alta formazione conseguita.

Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'Aiaf.

7 – Modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione alla Scuola di alta formazione specializzazione, per il biennio 2015/2016, dovranno pervenire alla segreteria nazionale Aiaf entro il 31.01.2015.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo : segreteria nazionale@aiaf-avvocati.it usando l'allegato modulo di iscrizione.

La conferma dell'ammissione alla Scuola, verrà comunicata dalla segreteria nazionale Aiaf esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nel modulo di iscrizione.

La quota di partecipazione, per il biennio 2015/2016 è di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA come per legge, somma che dovrà essere corrisposta in n. 3 rate di euro 1.000,00 + IVA cadauna da versarsi tassativamente entro il 23/2/2015; 31/7/2015 e 31/12/2015.

I pagamenti devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario a favore del conto corrente che verrà indicato in calce alla comunicazione dell'avvenuta ammissione.

Il mancato versamento anche di una sola rata è ragione di esclusione dalla Scuola.

Il ritiro dalla Scuola comporta comunque l'obbligo di pagamento dell'intera quota. In caso di mancata frequentazione del secondo anno, per mancato superamento della prova intermedia, sarà restituita la somma di euro 1.500 + IVA.

8 – Norma transitoria

E' in fase di approvazione, da parte del Ministro della Giustizia, il Regolamento che disciplinerà le modalità per il conseguimento e il mantenimento del titolo di "avvocato specialista" ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 29, comma 1, lett e) della legge 31 dicembre 2013, n. 247 (di seguito il "Regolamento"). AIAF ha già sottoscritto, a tal fine, specifiche convenzioni:

- Con il CNF in data 19-7-2013, il quale ha riconosciuto, alla Scuola, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto al conseguimento del titolo di specialista previsto dall'art. 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247)
- Con l'Università La sapienza di Roma in data 29-10-2013 e con l'Università degli Studi di Milano Bicocca in data 6-11-2013, al fine di promuovere la realizzazione di percorsi

formativi finalizzati al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della legge 31 dicembre 2013, n. 247.

Non appena verrà approvato il Regolamento, AIAF farà di tutto affinché la Scuola, in coerenza con le convenzioni sottoscritte, si adatti al nuovo modello organizzativo predisposto con le suddette convenzioni, nel rispetto delle norme regolamentari.

In tal caso, tutte le norme del presente Bando e del collegato Regolamento della Scuola, ed in particolare quelle relative alle "Modalità di valutazione" ed all' "Esame finale", verranno sostituite da altre norme che siano in linea con le modalità di valutazione che verranno adottate dal Regolamento Ministeriale.

Delle nuove regole verrà data immediata visibilità sul sito www.aiaf-avvocati.it

9. Clausola Finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si richiama quanto previsto dal Regolamento del Corso di specializzazione e dalle norme in esso richiamate.

10. Crediti Formativi

Sarà presentata richiesta di accreditamento della Scuola presso il Consiglio Nazionale Forense per l'attribuzione, come già avvenuto per i precedenti corsi, di 24 crediti formativi per ciascun anno al fine dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.

Milano, 19 dicembre 2014